

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI _____ E
L'ASSOCIAZIONE _____ PER PROGETTI DI
UTILITA' SOCIALE.
Art. 56 del Codice del Terzo settore**

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di _____ (di seguito solo Comune), con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale e partita IVA _____, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area _____, Signor _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco di nomina numero _____ del _____),
e
l'Associazione /organizzazione _____ senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____, codice fiscale _____, nella persona del _____ legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/organizzazione;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'art. 2 dello Statuto Comunale stabilisce come precipuo compito del Comune quello di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità, nonché di valorizzare la funzione di promozione sociale e di servizio, perseguita da libere associazioni, aventi tra le altre anche la finalità culturali, ricreative, turistiche e di protezione ambientale;
- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- il Comune di Ostellato valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- l'art.45 del Codice ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - ✓ l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale;
 - ✓ il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - ✓ il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Considerato, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
 - dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale www._____, in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire alle organizzazioni di volontariato e di associazione di promozione sociale manifestare il loro interesse per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale, di realizzazione di progetti di supporto a servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini e di realizzazione del servizio di "Vacanze anziani";
 - svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
 - l'ODV/APS ha quali prioritari scopi sociali _____ - l'ODV/APS è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;
 - lo schema della presente è stato approvato con determina n. _____ del _____;
- Tanto richiamato e premesso, Comune ed ODV/APS convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed _____ approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività di _____, per la realizzazione di progetti, in favore di terzi, *di trasporto sociale rivolto alla popolazione residente anziana, disabile o in in condizioni fragilità sociale, che necessita del trasporto per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari o riabilitativi e di altri progetti di supporto ai servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini*

L'Associazione/Organizzazione _____ si impegna, per la realizzazione di progetti ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Nel Rispetto delle finalità del volontariato, l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Ostellato e l'ODV/APS _____, tramite i propri uffici, coordineranno i volontari con il proprio personale, tenendo conto che l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.

Articolo 3 – Finalità

Il Comune di Ostellato intende promuovere, nell'ambito dei Servizi Sociali, un progetto di "Trasporto Sociale e la realizzazione di progetti di supporto ai servizi di utilità sociale, così come meglio individuati nel successivo art. 4.

Articolo 4 – Attività

1) PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE

Per servizio di trasporto sociale si intende il trasporto in favore delle persone residenti nel Comune di Ostellato, che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari o riabilitativi. Il trasporto viene effettuato a domicilio sia al momento della partenza che al momento del rientro.

L'espletamento dell'attività avverrà con l'utilizzo di mezzi ed attrezzature dell'Organizzazione/Associazione_____.

Potrà essere valutata, in caso di disponibilità di automezzi di proprietà comunale, la messa a disposizione degli stessi tramite contratto di comodato d'uso gratuito previa adozione di separati atti; si specifica che al momento di sottoscrizione della presente convenzione non vi è disponibilità di automezzi comunali da destinare alle presenti finalità.

Categorie di Utenti destinatari del progetto di trasporto sociale:

A: cittadini residenti nel Comune di Ostellato portatori di disabilità, anche temporanee, che impediscono la mobilità autonoma e privi di rete di supporto utili;

B: cittadini residenti nel Comune di Ostellato con età superiore a 65 anni privi di autonomia negli spostamenti e di rete di supporto utili;

C: cittadini residenti nel Comune di Ostellato che devono sottoporsi a terapie prolungate per patologie particolarmente gravi quali, a titolo esemplificativo: dialisi, terapie antitumorali, ossigenoterapia iperbarica ecc., privi di autonomia negli spostamenti e di rete di supporto utili;

D: minori residenti nel Comune di Ostellato (accompagnati da genitore/tutore); adulti residenti nel Comune di Ostellato in situazione di fragilità privi di autonomia negli spostamenti e di rete di supporto utili;

**La condizione di adulto fragile può essere verificata dall'Associazione/Organizzazione rivolgendosi ai servizi sociali.*

E: cittadini residenti nel Comune di Ostellato seguiti dai Servizi Sociali per attuazione di progetti di supporto sociale, (a titolo esemplificativo: frequentazione centri diurni/riabilitativi, attuazione del diritto allo studio), che necessitano del trasporto (su richiesta del Comune di Ostellato/Servizi sociali verifica della fattibilità da parte dell'Associazione/Organizzazione ed in presenza di progettualità specifica).

Rimane requisito di accesso l'autonomia/autosufficienza del trasportato che può essere coadiuvata da un accompagnatore, escludendo qualsiasi intervento da parte dell'autista.

I trasporti saranno effettuati, di norma, nell'ambito del territorio comunale e nell'ambito provinciale. Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.) e su valutazione della fattibilità da parte dell'ODV/APS _____.

CASI PARTICOLARI

- sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza. Non è consentito infatti il trasporto di:

- ammalati gravi;

- persone affette da malattie contagiose;

- per ricoveri urgenti in Ospedale;

- non si effettua il trasporto per prestazioni, visite mediche private/libera professione o comunque presso strutture non convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

Il servizio è da intendersi come mero servizio di trasporto sociale e non prevede l'assistenza o l'accompagnamento all'interno delle strutture e viceversa dell'utente trasportato.

Si evidenzia che l'organizzazione/associazione recepirà direttamente le richieste di trasporto sociale da parte dei cittadini, tramite prenotazione telefonica o personalmente presso una sede idonea (se individuata);

Le modalità operative e organizzative del trasporto rimangono in capo all'Ente del Terzo Settore;

Ai fini delle prenotazioni del trasporto sociale, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione per un numero massimo di 3 mattinate/settimana un ufficio dotato di linea telefonica dedicata, personal computer e fotocopiatore in rete.

L'utente, in sede di primo accesso, dovrà presentare apposita autodichiarazione, "Istanza trasporto sociale", ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso dei requisiti utili per la fruizione del progetto. In caso di modifica dei requisiti/condizioni, l'utente dovrà presentare una nuova attestazione autodichiarazione;

I volontari all'atto della prenotazione dovranno accertarsi, tramite breve intervista telefonica, che l'utente sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ed invitare l'utente a presentare presso il proprio sportello o presso gli uffici comunali l'Istanza di cui sopra. (fac-simile modello allegato al presente avviso).

2) ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE

Attività di interesse generale complementari e di supporto nei servizi rivolti alla cittadinanza, quali:

- Attività di promozione presso la biblioteca comunale, il teatro, il museo del territorio e/o in sale civiche di proprietà comunale e le scuole dell'infanzia del territorio comunale;
- Collaborazione nei servizi di informazione all'utenza ed agli altri enti;
- Attività di supporto ai cittadini per la fruizione di servizi e spazi pubblici (es. attività informativa, di indirizzo e di gestione dell'affluenza presso la medicina di gruppo, presso le piazze, i mercati, i cimiteri);
- Attività di supporto nella gestione della vita quotidiana di cittadini fragili in situazioni di grave emergenza e senza rete familiare, attivabili su istruttoria degli uffici comunali (es. accompagnamento/consegna della spesa ecc.);
- supporto per la realizzazione di progetti di inclusione in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e le strutture socio sanitarie del territorio, previa approvazione di idonea progettualità;
- * Supporto al personale addetto all'accoglienza e sorveglianza degli alunni dell'Istituto Comprensivo del territorio e supporto (previo accordo con l'Istituto scolastico) al personale scolastico per attività scolastiche ausiliarie di supporto;

Le attività di cui sopra sono finalizzate:

- a promuovere una più ampia offerta culturale e sociale ai cittadini di Ostellato, prevedendo l'attività di volontariato volta a collaborare per promuovere un'adeguata valorizzazione della Biblioteca, del Museo, del Teatro ed in generale dei luoghi che fungono da contenitori di produzione e promozione socio-culturali e di aggregazione ricreativa a vantaggio della cittadinanza;
- offrire attività di supporto alla gestione di vita quotidiana a favore di anziani, disabili e cittadini fragili, volto a favorire la permanenza degli stessi presso il proprio domicilio evitando al contempo il ricorso alla istituzionalizzazione;
- offrire attività di supporto alla gestione delle attività scolastiche/parascolastiche;

*

Si precisa che il volontario non si sostituisce in alcun modo al personale della ditta incaricata del servizio/ del personale scolastico, ma funge da figura di riferimento non istituzionalizzata con ruolo informale e più vicino alla sfera emotiva e familiare dei bambini. L'attività svolta presso L'Istituto Comprensivo dovrà essere preventivamente concordata con lo stesso.

Tali attività di interesse generale nei servizi rivolti alla cittadinanza sono da intendersi come interventi complementari, di supporto e non sostitutivi dei servizi di competenza del Comune a favore di cittadini residenti nel territorio.

L'Amministrazione Comunale potrà approvare eventuali ulteriori progetti di promozione culturale, sociale e ricreativi, rivolti a tutti i cittadini, anche proposti dall'Organizzazione/ Associazione, da realizzarsi sul territorio.

L'attivazione delle azioni di supporto per servizi di utilità sociale (punto 2) saranno valutate in concerto con l'Amministrazione, in correlazione alle necessità rilevate sul territorio.

Articolo 5 - Obblighi dell'ODV/APS

-Fornire a cadenza almeno trimestrale report con i nominativi degli utenti trasportati per ogni mese di riferimento, corredato dal dettaglio dei trasporti effettuati e del totale dei chilometri percorsi;

-Non trasportare sugli automezzi adibiti al trasporto sociale persone estranee al progetto e/o diverse dagli aventi diritto. L'accesso ed il trasporto sugli automezzi adibiti al trasporto di persone estranee al progetto e/o diverse dagli aventi diritto, di cui al precedente capoverso, è nella piena ed unica responsabilità del conduttore del mezzo di trasporto sociale e del Soggetto convenzionato;

-Garantire i mezzi sempre efficienti, in buono stato di manutenzione e di funzionamento nello svolgimento dei progetti e in regola con le dovute revisioni;

-Garantire la pulizia dei mezzi;

-Rigoroso rispetto del numero degli utenti trasportati per il quale ogni automezzo è stato omologato;

-Rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi al proprio personale, alle persone trasportate ed a terze persone o cose durante lo svolgimento dei progetti esonerando da ogni responsabilità il Comune.

Allo scopo la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla stipula di adeguate polizze assicurative. Copia delle suddette polizze dovranno essere obbligatoriamente consegnate all'Ufficio referente del Comune prima della sottoscrizione della convenzione;

-Garantire che il proprio personale viaggiante abbia e mantenga i requisiti per la guida di automezzi;

-Garantire la copertura assicurativa RCAuto degli automezzi utilizzati per i progetti;

-L'Organizzazione/ Associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in ragione dell'attività prestata esonerando il Comune di Ostellato da ogni responsabilità conseguente.

-L'Organizzazione/ Associazione si impegna ad osservare per quanto compatibile il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Ostellato vigente reperibile sul sito web: www.comune.ostellato.fe.it sezione "Amministrazione trasparente";

-L'Organizzazione/ Associazione inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il proprio personale ed i propri volontari, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Ostellato vigente presso l'ente

-L'Organizzazione/ Associazione dovrà garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016.

L'affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.

L'Associazione si impegna a rispettare quanto dichiarato nella manifestazione di interesse, che si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

L'Organizzazione/ Associazione di volontariato si impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare i propri soci volontari.

Per la prestazione delle attività convenzionate, l'Organizzazione/Associazione mette a disposizione un congruo numero di volontari ed inoltre garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni pratiche necessarie allo svolgimento del progetto e delle prestazioni con adeguati corsi di formazione e aggiornamento.

L'Associazione si impegna affinché i progetti programmati siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 6 – Responsabilità - Assicurazioni

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

_____ Agenzia di
_____, numero _____ in data
_____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il _____ di ogni anno.

ASSICURAZIONI

Richiamato il co. 3, art. 18 del Codice del terzo settore che stabilisce che :

-Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
-La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che all'art.1 stabilisce che gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

L'Organizzazione/ Associazione ai sensi di quanto sopra dovrà garantire regolare copertura assicurativa per il personale volontario e di eventuale personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; l'onere assicurativo verrà rimborsata per la quota parte di competenza dal Comune di Ostellato.

Articolo 7-Rimborsi

Viste le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-113/13 e C-50/14 relative alle convenzioni a rimborso italiane, con cui la Corte di Giustizia ha sancito la legittimità delle stesse, a condizione che le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri, precisando che l'attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi, secondo la CGE occorre vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un'attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle Organizzazioni/Associazioni stesse.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse. I suddetti rimborsi al volontario che opera nell'associazione possono essere effettuati anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ottemperanza ai seguenti limiti:

- i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. È ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

-spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati per il progetto (di proprietà/in disposizione) quali a titolo esemplificativo: carburante e affini; riparazioni, manutenzione e revisione automezzi esclusivamente impiegati per detto progetto, oneri relativi alla copertura assicurativa, lavaggio etc..

-spese assicurative per il personale volontario e di eventuale personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti l'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, per la parte imputabile al progetto;

-rimborso delle spese ai volontari: i rimborsi non possono eccedere i 10 (dieci) euro giornalieri e i 150 (centocinquanta) euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

-oneri per collaborazioni professionali esterne, consulenti e personale retribuito impegnati nella realizzazione del progetto, purché il loro coinvolgimento sia indispensabile alla realizzazione dello stesso;

-oneri per locali e strutture e relative utenze, esclusivamente per la quota imputabile alla specifica realizzazione del progetto;

- spese per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 7.000,00 (somma max rimborsabile per il biennio 2025-2026) a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto; Sono ammissibili gli investimenti in beni usati, purché accompagnati da regolare perizia valutativa del prezzo o dichiarazione del legale rappresentante sulla congruità del valore indicato e corredati da regolare documentazione probatoria

-spese gestionali inerenti al progetto;

-spese generali di gestione del progetto (progettazione coordinamento, rendicontazione, segreteria) entro il valore massimo del 10% del progetto;

Le spese relative alla gestione di immobili (canoni di affitto, utenze, piccole manutenzioni ordinarie) potranno essere indicate come quota di compartecipazione al valore complessivo del progetto. Ove presenti vanno riferite esclusivamente alle attività progettuali, calcolate, pertanto, proporzionalmente al periodo di realizzazione del progetto.

L'imposta sul valore aggiunto può costituire un costo ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. L'IVA che può essere recuperata non può essere considerata ammissibile.

SPESE NON AMMISSIBILI.

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) imposta sul valore aggiunto recuperabile (l'iva costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile, totalmente o parzialmente ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest'ultimo);
- d) multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- e) ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività; costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora; commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- f) spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse spese di una misura di sostegno finanziario comunale, regionale, nazionale o dell'Unione Europea;
- g) spese di rappresentanza (viaggi, pranzi, cene) e altre spese per iniziative non corrispondenti ad un interesse pubblico di nessuna natura e come tali non meritevoli di sostegni finanziari;
- h) contributi erogati, a qualsiasi titolo, ad altre associazioni (fatte salve le spese relative al pagamento della quota associativa alla sezione nazionale della propria associazione);
- i) spese per coperture di eventuali disavanzi derivanti da gestione di attività ordinarie;
- j) spese non necessarie o eccessive in termini di quantità/prezzo.

Si ricorda che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione

Ogni mese l'Organizzazione/ Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato svolto.

Il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle altre spese ammissibili verrà effettuata a cadenza periodica dietro presentazione della documentazione giustificativa delle stesse.

Si sottolinea che nel caso in cui i mezzi di proprietà dell'Organizzazione/ Associazione siano utilizzati anche per effettuare altri progetti per altri Enti/Associazioni oltre che per il Comune di Ostellato, dovrà essere presentata rendicontazione puntuale della quota parte spesa relativa esclusivamente ai progetti svolti per questa Amministrazione (unica spesa rimborsata), con l'indicazione dei chilometri percorsi relativi ai progetti previsti dal presente convenzionamento e dei chilometri percorsi in favore di terzi. L'Amministrazione deve essere formalmente informata dell'utilizzo condiviso del mezzo e delle relative modalità.

Le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) del mezzo interessato, chieste a rimborso al Comune, dovranno essere rapportate in ragione dei chilometri percorsi per l'effettuazione dei progetti in convenzione.

Es:

Spese manutenzione/totale chilometri annui percorsi= costo km

Costo km * km effettuati per i progetti in convenzione = somma da chiedere a rimborso al Comune.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La somma annua massima messa a disposizione dall'Amministrazione per i progetti di Trasporto sociale e di supporto ai servizi di utilità sociale (punti 1 e 2) per la durata della convenzione viene definita come di seguito:

**Anno 2025 (dal 01/01/2025 al 31/12/2025): € 28.351,96
(ventottomilatrecentocinquantunero/96)**

Anno 2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2025): € 28.000,00 (ventottomila/00)

MISURA DEL RIMBORSO

Il Comune di Ostellato rimborserà fino ad un massimo del 90% delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Ente del Terzo settore;

L'ente deve concorrere con risorse proprie alla copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate direttamente imputabili alla realizzazione di progetti per almeno il 10%.

Ai fini della determinazione della quota a carico dell'associazione di volontariato, si considerano risorse proprie anche eventuali liberalità private o altri contributi pubblici e raccolta 5 per mille.

Le conseguenti liquidazioni da parte del Comune di Ostellato, non rientrano nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto relative al riconoscimento all'Organizzazione/ Associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità. In ogni caso le liquidazioni non potranno superare gli importi delle spese rendicontate ed ammissibili.

L'erogazione del rimborso da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso:

- di richieste mensili, ai sensi dell'art.17 comma 3 e 4 del Codice del terzo settore, debitamente firmate dal legale rappresentante, relative al rimborso ai volontari; La documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Organizzazione/ Associazione;

Il Comune di Ostellato effettuerà controlli sulla documentazione relativa ai rimborsi in parola; in caso di incongruenze si procederà alla rideterminazione dell'entità dei rimborsi stessi ed in caso alla richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute;

- di richieste a cadenza periodica relative al rimborso di tutte le altre spese sostenute (quali ad esempio: carburante, manutenzione automezzi ecc) corredate da tutti i giustificativi di spesa;

Eventuali ulteriori fondi potranno essere reperiti dall'Organizzazione/ Associazione aggiudicataria secondo le proprie normali forme di autofinanziamento.

ULTERIORI PRECISAZIONI

L'Organizzazione/Associazione in sede di convenzionamento ed in corso di validità dello stesso dovrà presentare e tenere l'Amministrazione aggiornata in merito:

- all'adozione di delibere sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso;

- sull'elenco volontari coinvolti nelle varie attività;

- sull'elenco mezzi messi a disposizione per le attività;

- sul nominativo/i del/i referente/i per ogni tipologia di attività;

Articolo 8 – Volontari utilizzati

Per la realizzazione dei progetti l'Associazione mette a disposizione indicativamente n. _____ volontari, così come da manifestazione di interesse presentata prot. _____;

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Al volontario possono essere soltanto rimborsati, tramite l'Associazione, le spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'attività prestata, sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti. Annualmente l'associazione si impegna a trasmettere al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Articolo 9 - Monitoraggio

Al fine del rispetto della somma massima messa a disposizione per il presente convenzionamento, relativamente ai punti 1 e 2, **l'Organizzazione/Associazione dovrà presentare un monitoraggio trimestrale delle spese sostenute e dei km effettuati**, avvisando tempestivamente l'Amministrazione in caso l'andamento della spesa faccia presumere uno sfioramento del budget; in tal caso si dovrà provvedere, in accordo con l'Amministrazione, all'adozione di misure volte al contenimento della spesa, evidenziando che la somma massima annua messa a disposizione a titolo di rimborso spese è pari rispettivamente ad € 28.351,96 per l'anno 2025 ed € 28.000,00 per l'anno 2026 (tenuto conto che l'Amministrazione rimborserà fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute);

Articolo 10 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

Articolo 11 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01.01.2025 e scadenza il 31.12.2026.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 12 – Recesso - Risoluzione

Il Comune può recedere unilateralmente dalla convenzione, previo preavviso di almeno 2 mesi qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale delle attività in parola, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del progetto.

Il Comune può inoltre risolvere la convenzione nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;

L'Organizzazione/Associazione può chiedere il recesso dalla convenzione in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile), previo congruo avviso;

In caso di interruzione del progetto da parte dell'Organizzazione/Associazione, per motivazioni diverse da quelle su indicate, l'Amministrazione si riserva di quantificare il danno subito per il mancato rispetto della convenzione addebitando tale onere alla stessa Organizzazione/Associazione.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- in caso di verifiche di autodichiarazioni non veritiere;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune; l'Amministrazione si riserva di quantificare il danno subito per il mancato rispetto della convenzione addebitando tale onere alla stessa Organizzazione/Associazione.

L'Organizzazione/Associazione può chiedere la risoluzione in caso l'Amministrazione non rispetti gli obblighi a suo carico previsti nella convenzione;

In caso di recesso/risoluzione in corso di convenzionamento si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

L'Associazione _____ dichiara di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n.117 del 2017 e conseguentemente richiede l'esenzione dell'imposta del bollo.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Data, _____

Il Comune di _____

L'Associazione _____

Allegati:

-Manifestazione di interesse prot. _____

-Fac simile istanza trasporto